

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA L'ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE
E L'UNIVERSITÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (di seguito denominata ENAC), con sede in Roma, Viale Castro Pretorio, n. 118, P.IVA 97158180584, nella persona del Presidente *pro tempore*, Avv. De Palma Pierluigi Umberto, che dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del suddetto Ente;

E

L'Università degli Studi di Messina (di seguito denominata UNIME) con sede in Messina Piazza Pugliatti, 1, CAP 98122, C.F. 80004070837, P. IVA 00724160833, nella persona del Rettore Prof. Salvatore CUZZOCREA, nato a Ginevra (Svizzera) il 11.03.1972;

di seguito individuate congiuntamente come le Parti,

VISTI

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra Pubbliche Amministrazioni;

- il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 - Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)

- il decreto interministeriale 19 gennaio 2015, n. 13, di approvazione dello Statuto dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;

- la Deliberazione n. 9/2013 di previsione del Nuovo Regolamento dell'Organizzazione e del Personale

- il D.P.R. nr. 382 del 11 luglio 1980 recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" e successive modifiche, che prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra università ed enti pubblici e privati, sia per la sperimentazione di nuove attività didattiche (art. 92), sia al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27)

- la Legge n. 341 del 19 novembre 1990 recante la "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

- la Legge nr. 240 del 30 dicembre 2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico, e reclutamento, nonché delega al Governo per

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e successive modifiche (in particolare l’art. 18, comma 5, lettere e ed f);

- il D.Lgs. n. 81/2008 concernete le disposizioni “in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

PREMESSO CHE

- in considerazione della centralità del trasporto aereo nelle relazioni sociali ed economiche delle moderne società globali, della rilevanza degli scali nazionali nello scacchiere europeo dei nodi di mobilità, a livello comunitario ed internazionale, e della specifica importanza che i collegamenti aerei assumono per la coesione territoriale dell’area di riferimento, l’Università di Messina intende sviluppare accordi di collaborazione finalizzati ad arricchire le azioni di formazione, informazione e ricerca finalizzate a diffondere una adeguata cultura in materia aeronautica e di trasporto aereo, accrescere la consapevolezza dell’importanza del settore per lo sviluppo civile, sociale ed economico e valorizzare le utilità professionali inerenti alla conoscenza dello spazio aereo, dell’aviazione generale e delle sue regole;

- l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – ENAC può contribuire all’attività istituzionale dell’Università a tale scopo, sia in termini di disponibilità dei propri dipendenti per attività di interesse comune, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici (quali tesi di laurea), nonché di strutture per tirocini e stage, per favorire attività didattiche integrative alla formazione accademica e professionale degli studenti, nonché fornire loro l’opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro di settore;

- il *cluster* aereo è destinato a svolgere un ruolo sempre più strategico nella creazione di opportunità di lavoro, di rilancio dell'economia e di sviluppo anche nel territorio di riferimento su cui insiste direttamente la missione di ricerca, didattica e interazione con la società propria dell’Università;

- in tale quadro l’Università degli Studi di Messina e l’Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC – intendono instaurare un rapporto di collaborazione nel quale le attività di studio e di ricerca condotte dall’Università di Messina possano integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dall’Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC.

CONSIDERATO CHE

- l’UNIME, ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, “è una istituzione pubblica dotata di autonomia, che eredita la tradizione culturale dell'antico Studium messanense generale e la rinnova nella ricerca scientifica e nell'insegnamento, assecondando la vocazione mediterranea ed europea della città e dell'area dello Stretto ”;

- l'UNIME, ai sensi del successivo art. 2 (commi 2 e 3), *“organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale”*;

- l'UNIME persegue una *terza missione*, opera cioè per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza e della ricerca per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società;

- uno dei compiti fondamentali di UNIME nel contesto della terza missione è la verifica e l'incentivazione delle relative attività, nonché il consolidamento e l'ampliamento delle forme di interazione con il territorio;

- ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto di UNIME *“l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo”*;

- presso l'UNIME è valorizzato l'insegnamento del Diritto della Navigazione in diversi Dipartimenti dell'Ateneo (Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze Politiche e giuridiche) ed è stato attivato, a partire dall'anno accademico 2017-2018, il Corso di laurea triennale in «Scienze e Tecnologie della Navigazione» (Classe L-28) ed il Corso di Laurea Magistrale in «Scienze e Logistica del Trasporto marittimo e aereo» incardinato presso il Dipartimento di «Ingegneria» e supportato scientificamente dal Centro Universitario di studi sui trasporti (CUST), Centro di ricerca e di servizio di interesse generale dell'Università di Messina per lo sviluppo di attività di ricerca, formazione superiore e valorizzazione del settore dei trasporti;

- allo scopo di rendere disponibili al contesto produttivo operatori particolarmente qualificati l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile - ENAC è interessata a collaborare con l'Università degli studi di Messina al fine di promuovere attività di studio e di ricerca avanzata;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE PARTI
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Finalità)

L'UNIME e l'Ente Nazionale Aviazione Civile – nell'ambito dei rispettivi compiti e finalità istituzionali – si prefiggono di attuare alcune forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche di carattere scientifico su problematiche particolari del settore aeronautico, nonché attività di formazione e didattica, di volta in volta esplicitate dalle Parti.

Le diverse attività saranno definite mediante la stipula di appositi accordi attuativi che richiameranno la presente Convenzione quadro e che potranno coinvolgere anche altri enti o associazioni.

Le collaborazioni di cui al successivo art. 3 saranno concordate di volta in volta in relazione all'effettiva disponibilità delle parti di garantire la migliore attuazione delle stesse.

Art.3

(Oggetto della collaborazione per la ricerca, la formazione e la didattica)

Nel rispetto della normativa di riferimento, l'Università degli Studi di Messina e l'ENAC favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, formazione e didattica, nei settori di comune interesse e previa conclusione di specifici accordi attuativi, attraverso – tra l'altro – le seguenti azioni:

1. collaborazione per studi e ricerche di interesse comune, ivi inclusa la produzione di pubblicazioni su riviste specializzate e di settore, la realizzazione di studi monografici e tesi di ricerca;
2. collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici ivi inclusa la produzione di pubblicazioni su riviste specializzate e di settore, la realizzazione di studi monografici e tesi di ricerca;
3. partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali;
4. realizzazione di tirocini conseguiti all'interno delle esperienze del percorso di formazione;
5. accoglienza degli studenti per attività didattiche integrative come svolgimenti di tesi, organizzazione di visite didattiche e stage didattici,
6. attività di supporto alla didattica, come organizzazione e partecipazione a conferenze, dibattiti, corsi e seminari;

7. collaborazione nella pianificazione di master congiunti e corsi di alta formazione per studenti, dirigenti, funzionari ed operatori su tematiche di interesse comune,

In particolare, nel quadro della collaborazione per la didattica e la formazione, l'ENAC favorirà la partecipazione del personale professionale per lo svolgimento delle attività didattiche integrative e la possibilità di accesso alle attività di formazione organizzate dall'ENAC del personale docente e degli studenti dell'Università di Messina.

L'Università degli Studi di Messina, a sua volta, consentirà l'accesso alle proprie strutture e risorse bibliotecarie del personale ENAC, nel rispetto delle modalità di utilizzo del patrimonio librario dell'Ateneo e favorirà la comunicazione ad ENAC dei risultati delle attività di ricerca e studio svolte in materia aeronautica.

Art. 4

(Accordi attuativi)

Gli Accordi attuativi della presente convenzione quadro, conclusi nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamenti pubblici e sottoposti a preventiva autorizzazione dei competenti organi, regoleranno le modalità operative della collaborazione fra le Parti, relativamente a singole iniziative.

Art. 5

(Obblighi e vincoli)

Il presente accordo di collaborazione è sottoscritto a titolo gratuito e non comporta flussi finanziari tra le parti.

Le Parti, nell'esecuzione del presente Accordo, si impegnano:

- a rispettare le norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- ad assicurare che il rispettivo personale, ospitato presso una delle sedi delle parti, per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, si uniformi ai regolamenti in vigore presso la parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, nel rispetto anche delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- a mettere reciprocamente a disposizione, senza interferire con le attività prioritarie ed i compiti istituzionali, le proprie infrastrutture per la realizzazione delle attività di cui al presente accordo.

Tutti gli oneri, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del presente accordo e/o di eventuali accordi attuativi discendenti, dovranno essere sostenuti da entrambe le parti, ciascuna per quanto di competenza, nell'ambito delle risorse organizzative umane e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.

L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'ENAC durante la permanenza presso l'Università, salvo il caso di dolo o colpa grave.

L'ENAC è sollevata da ogni responsabilità per qualunque evento dannoso di qualsiasi genere e natura che possa accadere al personale e agli studenti dell'Università durante la permanenza nei locali dell'ente, salvo il caso di dolo o colpa grave.

È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.

Art. 6

(Divulgazione delle attività e proprietà intellettuale)

L'Università e l'ENAC si impegnano sin da ora a mantenere la riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito di studi e ricerche, così come dei relativi risultati, salvo diverso specifico accordo.

Ogni attività di comunicazione o promozione, conseguente all'applicazione del presente accordo, prima di essere diffusa, sarà concordata tra le Parti.

Le Parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, ecc., quali perizie in vertenze di carattere generale, nonché a non sfruttare il nome della controparte a scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività, se non previa autorizzazione dell'altra parte.

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune e l'eventuale pubblicazione degli stessi dovrà avvenire previa citazione del presente accordo. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune, fatto salvo il diritto degli inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Appositi accordi disciplineranno gli aspetti inerenti alla titolarità ed ai relativi diritti patrimoniali.

Art. 7

(Referenti e Comitato Tecnico Scientifico)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente accordo sarà assicurata dai seguenti Referenti:

- il Rettore dell'Università di Messina o un suo delegato;
- il Presidente dell'ENAC o un suo delegato.

Le Parti convengono di procedere all'istituzione di un Comitato Tecnico - Scientifico composto da 4 membri, due per l'Ente Nazionale Aviazione Civile e due per l'UNIME per la

proposta di accordi attuativi relativi a specifiche iniziative inerenti al presente accordo. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcuna forma di remunerazione, fatta eccezione per il mero rimborso spese a carico dell'ente di appartenenza sulla base della normativa ad esso applicabile.

Il Comitato si riunisce al bisogno per discutere circa le attività disciplinate dal presente accordo ed eventuali ulteriori attività che ad esso possono essere ricondotte così come eventuali varianti allo stesso che si dovessero rendere necessarie. Esso è convocato su richiesta di una della Parti, sentito il parere dei Referenti, che concorderanno la data e i temi da trattare indicando, di volta in volta, i membri che ne faranno parte in base agli argomenti da affrontare.

Art. 8

(Salvaguardia dei compiti istituzionali)

Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente accordo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte e/o, se istituito, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, che rivestono comunque carattere di priorità.

Le indicazioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi discendenti.

Art. 9

(Entrata in vigore e durata)

Il presente accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed avrà una durata di 3 anni, salvo modifiche/integrazioni previamente concordate tra le Parti.

Alle Parti, tuttavia, è riconosciuta la facoltà di recesso unilaterale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC.

Art. 10

(Privacy)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni nonché dal Reg. UE 2016/679

Art. 11

(Controversie)

Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana in materia, alla quale si rinvia per quanto in esso non espressamente previsto.

Le Parti si impegnano a perseguire la bonaria composizione di ogni possibile contrasto relativo al presente accordo.

Art.12

(Sottoscrizione, Registrazione e Imposta di Bollo)

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC. Lo stesso è soggetto ad imposta di bollo che verrà assolta virtualmente da UNIME, giusta autorizzazione n. 67760 del 2010 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Per l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile
Il Presidente
Avv. De Palma Pierluigi Umberto

Per l'Università di Messina
Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea